

Bruxelles, 5 aprile 2019
(OR. en)

7724/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0180(COD)**

**CODEC 741
EF 116
ECOFIN 325
ENV 324
SUSTDEV 47
PE 103**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Neena GILL (S&D, UK) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente un emendamento (emendamento 2) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto è stato presentato un emendamento di compromesso (emendamento 2). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 26 marzo 2019 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 2) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura², che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento d'impatto positivo in termini di carbonio *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0355),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0209/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018³,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018⁴,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0483/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

⁴ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 124.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento *UE di transizione climatica* e gli indici di riferimento *UE allineati con l'accordo di Parigi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁷,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

⁵ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

⁶ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 124.

⁷ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. La comunicazione della Commissione del 2016 sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro politico dell'Unione per garantire che tutte le azioni e iniziative politiche dell'UE, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall'inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017 hanno confermato l'impegno dell'Unione e degli Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, integrato ed efficiente e in stretta collaborazione con i suoi partner e le altre parti interessate.
- (2) Nel 2015 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁸. L'articolo 2, lettera c), dell'accordo stabilisce l'obiettivo di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

⁸ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

- (3) *Nel 2018 il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato la relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5° C, nella quale si afferma che limitare il riscaldamento globale a 1,5° C richiederebbe cambiamenti rapidi di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società e che limitare il riscaldamento globale a 1,5° C rispetto a 2° C potrebbe andare di pari passo con la garanzia di una società più equa e sostenibile.*
- (4) La sostenibilità e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resiliente rispetto al clima, più efficiente in termini di risorse e ***l'economia*** circolare sono elementi fondamentali per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Da molto tempo la sostenibilità è al centro del progetto dell'Unione e i trattati **■** riconoscono le dimensioni sociale e ambientale dell'Unione. *Vi è una finestra limitata per portare la cultura del settore finanziario verso la sostenibilità onde garantire che l'aumento della temperatura media mondiale resti ben al di sotto dei 2° C. È pertanto indispensabile che gli investimenti in nuove infrastrutture siano sostenibili nel lungo periodo.*
- (5) Nel marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il "piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile"⁹, ***varando*** una strategia ambiziosa e ***globale*** in materia di finanza sostenibile. Uno degli obiettivi del piano d'azione è quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva. ***Una maggiore attenzione al contenimento dell'incidenza del cambiamento climatico è fondamentale in quanto le catastrofi dovute all'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche sono aumentate drasticamente.***

⁹ COM(2018)0097 final.

- (6) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ auspicava un aumento dei finanziamenti del settore privato per le spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso **la creazione** di incentivi e metodologie che incoraggino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili derivanti dall'uso dei servizi forniti dall'ambiente.
- (7) Per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione occorre convogliare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno il potenziale del mercato interno per il conseguimento di tali obiettivi. In tale contesto, è fondamentale eliminare gli ostacoli a un efficiente spostamento dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno e impedire che si manifestino gli ostacoli previsti di cui sopra.
- (8) ***Onde conseguire gli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi e ridurre sostanzialmente i rischi e le incidenze dei cambiamenti climatici, l'obiettivo globale dovrebbe consistere nel contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'impegno a limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.***
- (9) Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ stabilisce norme uniformi per gli indici di riferimento nell'Unione e tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento. Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento a basse emissioni di carbonio e fa ricorso ad appositi indici di riferimento per confrontare o misurare la performance di un portafoglio di investimento. ***L'introduzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati all'accordo di Parigi, sulla base di una metodologia collegata agli impegni in materia di emissioni di carbonio dell'accordo di Parigi sul clima, contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a prevenire il "greenwashing".***

¹⁰ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

¹¹ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

- (10) Un'ampia gamma di indici è attualmente riunita nella categoria degli indici di basse emissioni di carbonio. Tali indici di basse emissioni di carbonio sono usati come indici di riferimento per i portafogli e i prodotti d'investimento venduti attraverso le frontiere. La qualità e l'integrità degli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio incide sull'efficace funzionamento del mercato interno per una vasta gamma di portafogli individuali e collettivi di investimento. Molti indici di basse emissioni di carbonio utilizzati come misura della performance per i portafogli d'investimento, in particolare per i conti di investimento separati e gli organismi di investimento collettivo, sono forniti in uno Stato membro ma usati da gestori di portafogli e di attività in altri Stati membri. Inoltre, i gestori di portafogli e di attività spesso coprono l'esposizione al rischio carbonio utilizzando indici di riferimento prodotti in altri Stati membri.
- (11) Sul mercato sono comparse diverse categorie di indici di basse emissioni di carbonio con diversi livelli di ambizione. Mentre alcuni indici di riferimento mirano a ridurre l'impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard, altri puntano a selezionare solo i componenti che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dei 2 °C stabilito nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Malgrado le differenze a livello di obiettivi e strategie, **molti di** questi indici di riferimento vengono comunemente promossi come indici di riferimento di basse emissioni di carbonio. ***Le norme minime e una metodologia comune per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi contribuirebbero a evitare il "greenwashing".***
- (12) Approcci divergenti in materia di metodologie degli indici di riferimento provocano la frammentazione del mercato interno, in quanto gli utilizzatori di tali indici non hanno ben chiaro se un determinato indice di basse emissioni di carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o mira semplicemente a ridurre l'impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard. Per porre un freno alle affermazioni potenzialmente illegittime degli amministratori circa la natura di indici di basse emissioni di carbonio dei loro indici di riferimento, è probabile che gli Stati membri adottino norme diverse per evitare che si crei confusione tra gli investitori e che vi sia ambiguità ***per questi ultimi*** sulle finalità e sul livello di ambizione delle varie categorie di cosiddetti indici di basse emissioni di carbonio usati come indici di riferimento per ***i portafogli*** di investimenti a basse emissioni di carbonio.
- (13) In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'accuratezza e l'integrità delle principali categorie di indici di riferimento utilizzati per i portafogli di investimento individuali o collettivi, le divergenze negli approcci degli Stati membri potrebbero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

- (14) **Al fine di mantenere il buon funzionamento del mercato interno a vantaggio degli investitori finali, migliorare le condizioni di funzionamento e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori, è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/1011 introducendo un quadro normativo che stabilisca requisiti minimi per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a livello dell'Unione. A tale riguardo, è di particolare importanza che tali indici di riferimento non pregiudichino in modo significativo altri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG).**
- (15) **L'introduzione di una chiara distinzione tra indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, come pure la definizione di norme minime per ciascuno di essi, contribuirebbe alla coerenza tra tali indici di riferimento. L'indice di riferimento allineati con l'accordo di Parigi dovrebbe essere conforme, a livello dell'indice, all'obiettivo a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento mondiale previsto dall'accordo di Parigi sul clima.**
- (16) **Onde garantire che le denominazioni "indice di riferimento UE di transizione climatica" e "indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi" siano affidabili e facilmente riconoscibili per gli investitori nell'intera Unione, soltanto gli amministratori che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali denominazioni nel commercializzare detti indici di riferimento nell'Unione.**
- (17) **Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente agli indici di riferimento che utilizzano la denominazione "indice di riferimento UE di transizione climatica" o "indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi".**
- (18) **Al fine di incoraggiare le imprese a comunicare obiettivi credibili in materia di riduzioni delle emissioni di carbonio, l'amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica, in sede di selezione o ponderazione delle attività sottostanti, dovrebbe prendere in considerazione le società il cui obiettivo di riduzione delle proprie emissioni di carbonio sia globalmente allineato con l'obiettivo a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento climatico previsto dall'accordo di Parigi sul clima. Un siffatto obiettivo dovrebbe essere pubblico e credibile, nel senso che dovrebbe comportare un reale impegno di decarbonizzazione, oltre a essere sufficientemente dettagliato e tecnicamente valido.**
- (19) Tuttavia, gli utilizzatori di **indici di riferimento non sempre dispongono delle informazioni necessarie sulla misura in cui la metodologia degli amministratori di indici di riferimento tiene conto dei fattori ESG. Le informazioni esistenti, inoltre, sono spesso**

frammentarie *o assenti* e impediscono un effettivo confronto ai fini di investimenti transfrontalieri. Per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate, **tutti** gli amministratori di indici di riferimento, *ad eccezione degli amministratori di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o di cambio*, dovrebbero essere tenuti a comunicare **■** nella dichiarazione sull'indice di riferimento *se i loro indici di riferimento o le loro famiglie di indici di riferimento, perseguono o meno obiettivi ESG e se gli amministratori di indici di riferimento offrono o meno tali indici di riferimento.*

(20) *Allo scopo di informare gli investitori del grado di conformità con l'accordo di Parigi sul clima, nel caso di indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, è opportuno che l'amministratore di indici di riferimento pubblichi informazioni dettagliate sul fatto che sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento previsti dall'accordo di Parigi sul clima.*

(21) Per gli stessi motivi, anche gli amministratori di indici di riferimento *UE di transizione climatica* e indici di riferimento *UE allineati con l'accordo di Parigi* dovrebbero rendere pubblica la metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali informazioni dovrebbero descrivere il modo in cui le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate e quali attività sono state escluse e per quale motivo. **■** Per valutare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, l'amministratore dovrebbe rendere pubblico in che modo sono stati misurati *le emissioni* di carbonio delle attività sottostanti, i rispettivi valori, compresa l'impronta di carbonio totale dell'indice di riferimento, e il tipo e la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai gestori di attività di scegliere l'indice di riferimento più adatto alla loro strategia di investimento, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero spiegare la logica alla base dei parametri della loro metodologia e spiegare in che modo l'indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali **■**. Le informazioni rese pubbliche dovrebbero inoltre includere dettagli sulla frequenza delle revisioni e la procedura seguita.

■

(22) *Le metodologie utilizzate per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi dovrebbero basarsi su percorsi di decarbonizzazione scientificamente fondati o su un allineamento generale agli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento mondiale stabiliti dall'accordo di Parigi sul clima.*

- (23) Per assicurare la continua aderenza all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici selezionato, gli amministratori di indici di riferimento ***UE di transizione climatica*** e di indici di riferimento ***UE allineati con l'accordo di Parigi*** dovrebbero riesaminare periodicamente le loro metodologie e informare gli utilizzatori delle procedure applicabili per qualsiasi modifica sostanziale. Quando introducono una modifica sostanziale, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare le ragioni della modifica e spiegare in che modo la modifica ***in questione*** è coerente con gli obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.
- (24) ***Gli indici di riferimento privi di attività sottostanti che incidono sul cambiamento climatico, come ad esempio quelli per la determinazione dei tassi di interesse o di cambio, dovrebbero essere esentati dall'obbligo di comunicare, nella loro dichiarazione sull'indice di riferimento, se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. Inoltre, dovrebbe essere sufficiente per tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento che non perseguono obiettivi in materia di emissioni di carbonio, indicare chiaramente nella dichiarazione sull'indice di riferimento che non perseguono tali obiettivi.***
- (25) Per migliorare la trasparenza e garantire un adeguato livello di armonizzazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare ■ il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli amministratori di indici di riferimento ***UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi*** dovrebbero essere soggetti, e per specificare le norme minime per l'armonizzazione della metodologia degli indici di riferimento ***UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi***, compreso il metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio ■ associate alle attività sottostanti, tenendo conto dei metodi per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni di cui al punto 2, lettera a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione¹² ***e del lavoro del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG)***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni ***aperte e pubbliche per ciascun atto delegato***, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il

¹² Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati *e ricevono altresì i verbali di tutte le riunioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile della Commissione.*

(26) *L'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 introduce un periodo transitorio, ovvero un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 presenta domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2020. La cessazione di un indice di riferimento critico può avere un impatto sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. La cessazione di un indice di riferimento critico da parte di un amministratore potrebbe pregiudicare la validità dei contratti finanziari o degli strumenti finanziari. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe causare disagi a investitori e consumatori, con conseguenze potenzialmente gravi per la stabilità finanziaria. Inoltre, la cessazione dei dati per gli indici di riferimento critici potrebbe minare la rappresentatività di tali indici di riferimento e incidere negativamente sulla loro capacità di rispecchiare il mercato sottostante o la realtà economica. La possibilità di rendere obbligatori l'amministrazione degli indici di riferimento critici nonché i contributi a tali indici dovrebbe pertanto essere garantita per un intero quinquennio. La riforma degli indici di riferimento critici è attualmente in corso. Il passaggio da un indice di riferimento critico esistente a un tasso adeguato che gli succederà richiede un periodo di transizione al fine di mettere a punto, senza interruzioni, tutte le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie a tale passaggio. Durante tale periodo transitorio, l'indice di riferimento critico esistente dovrebbe essere pubblicato insieme al tasso finale che gli succederà. È pertanto necessario prorogare il periodo durante il quale un indice di riferimento critico può essere pubblicato e utilizzato senza che il relativo amministratore ne abbia richiesto l'autorizzazione.*

(27) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

"23 bis) *"indice di riferimento UE di transizione climatica: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica in cui le attività sottostanti, ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del presente paragrafo, sono scelte, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l'indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione e che è anche costruito in conformità con le norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2.*

I fornitori di indici di riferimento UE di transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da società che seguono una traiettoria di decarbonizzazione entro il 31 dicembre 2022 conformemente ai seguenti requisiti:

- i) le società comunicano obiettivi misurabili e temporalmente definiti per quanto concerne la riduzione delle emissioni di carbonio;*
- ii) le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio, che è disaggregata fino al livello delle pertinenti controllate operative;*
- iii) le società comunicano annualmente informazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi;*
- iv) le attività delle attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ESG.*

23 ter) *"indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi in cui le attività sottostanti, ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del presente paragrafo, sono scelte in modo che le emissioni del portafoglio cui l'indice si riferisce siano allineate all'obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine*

dell'accordo di Parigi e che è *anche* costruito in conformità con le norme *minime* stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2.

Le attività delle attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ESG.

Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 2, per quanto riguarda le norme minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 23 ter, che individua i settori da escludere in quanto privi di obiettivi misurabili e temporalmente definiti per ridurre le emissioni di carbonio in linea con l'obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine dell'accordo di Parigi.

Nel redigere gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto del lavoro del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile.

L'atto delegato è aggiornato successivamente ogni tre anni.

23 quater) "traiettoria di decarbonizzazione": una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita per ridurre le emissioni dell'ambito 1, 2 e 3 e le emissioni di carbonio in direzione dell'allineamento con l'obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine dell'accordo di Parigi."

(2) L'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera ■ seguente:

"d) una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, sociali o di governance ("ESG") per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento *tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per le valute e i tassi di interesse*".

b) è inserito il seguente paragrafo ■ :

"2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare *ulteriormente* ■ il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1), lettera d), *del presente articolo nonché il formato standard da utilizzare*";

(3) nel titolo III è aggiunto il seguente capo ■ :

"CAPO 3 bis

Indici di riferimento *UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi*

Articolo 19 bis

Indici di riferimento *UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi*

1. I requisiti di cui all'allegato III si applicano alla fornitura di indici di riferimento *etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi* e alla contribuzione a ■ indici, in aggiunta ai, o in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per specificare ulteriormente le norme minime per gli *indici di riferimento etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi per specificare:*
 - a) i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, *eventuali* criteri di esclusione delle attività;
 - b) i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell'indice di riferimento;
 - c) *la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica.*
3. *Un amministratore di indici di riferimento che fornisce un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il 30 aprile 2020;*

Articolo 19 ter

Entro il 1° gennaio 2022, gli amministratori ubicati nell'Unione che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi

sottostanti si adoperano per commercializzare uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.

(4) *All'articolo 21, paragrafo 3, l'ultimo comma è così modificato:*

"Al termine di tale periodo, l'autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione dell'indice di riferimento e può, se necessario, estendere il periodo in questione di un opportuno periodo di tempo non superiore ad altri 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.";

(5) *All'articolo 23, paragrafo 6, l'ultimo comma è così modificato:*

"Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera complessivamente 5 anni.";

(6) all'articolo 27 sono inseriti i seguenti paragrafi **■** :

"2 bis. Per ciascun requisito di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori **ESG** si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati. *Per gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento che non perseguono obiettivi ESG, è sufficiente che gli amministratori di indici di riferimento indichino chiaramente nella dichiarazione sull'indice di riferimento che essi non perseguono tali obiettivi.*

Se nel portafoglio del singolo amministratore di indici di riferimento non sono disponibili indici di riferimento ai sensi dei punti 23 bis e 23 ter dell'articolo 3, paragrafo 1, o se non dispongono di indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o tengono conto di questi ultimi, ciò è indicato nelle dichiarazioni sull'indice di riferimento di tutti gli indici di riferimento forniti dall'amministratore. Per quanto concerne i suoi indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, il fornitore di indici di riferimento pubblica una dichiarazione dettagliata sull'indice di riferimento in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire l'obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine dell'accordo di Parigi, ai sensi delle norme di informativa per i prodotti

finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del [UP: inserire il riferimento al regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità].

Entro il 31 dicembre 2021 tutti gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento, ad eccezione degli indici di riferimento per le valute e i tassi di interesse, dovrebbero spiegare, nella loro dichiarazione sull'indice di riferimento, in che modo la loro metodologia si allinea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue l'obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine dell'accordo di Parigi."

2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per **■** specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tale paragrafo."

(7) *L'articolo 49 è sostituito dal seguente:*

- “1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19, paragrafo 2 bis, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal... [UP: data di entrata in vigore dell'atto modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19, paragrafo 2 bis, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 33, paragrafo 7,*

all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 bis, dell'articolo 19, paragrafo 2 bis, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 2 ter, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 51, paragrafo 6, e dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."*

(8) All'articolo 51 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"4 bis. Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento esistente designato come critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 20 fino al 31 dicembre 2021.

4 ter. Un indice di riferimento esistente designato come critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità dell'articolo 20 può essere utilizzato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance, sia nuovi che esistenti, di un fondo di investimento fino al 31 dicembre 2021.

4 quater. A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell'articolo 33, l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell'Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all'indice di riferimento nell'Unione o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente prima del 31 dicembre 2021.";

3 bis. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione riesamina le norme minime degli indici di riferimento di cui all'articolo 23 bis e 23 ter al fine di garantire che la selezione delle attività sottostanti sia coerente con gli investimenti ecosostenibili conformemente a un quadro a livello di Unione.

4. Prima del 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un "indice di riferimento ESG", tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa."

(9) all'articolo 54 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. Entro il 1° aprile 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul modo in cui le disposizioni relative al funzionamento degli indici di riferimento dei paesi terzi nell'UE sono state attuate nella pratica, compreso il ricorso da parte degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi all'approvazione, al riconoscimento o all'equivalenza, nonché le potenziali carenze del quadro attuale. La relazione analizza anche le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 51, paragrafi da 4 bis a 4 quater agli amministratori di riferimento UE e non UE, anche in termini di parità

di condizioni. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso."

(10) *Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Un amministratore di indici di riferimento che fornisce un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi a norma dell'articolo 19 bis soddisfa i requisiti fissati nel presente regolamento entro il 30 aprile 2020. Gli amministratori di indici di riferimento soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 27, paragrafi 1 bis, 1 ter e 2 bis, entro il 30 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO

È aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO III

Indici di riferimento ***UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi***

Metodologia per gli indici di riferimento ***UE di transizione climatica***

1. L'amministratore di un ***indice di riferimento UE di transizione climatica*** formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo dell'indice di riferimento, descrivendo i seguenti elementi, ***garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943:***
 - a) l'elenco dei ***principali componenti*** dell'indice di riferimento;
 - b) tutti i criteri e i metodi, compresi i fattori di selezione e ponderazione, i parametri e le variabili proxy utilizzati ***nella metodologia*** dell'indice di riferimento;
 - c) i criteri applicati per escludere attività o società associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l'inclusione nell'indice di riferimento ;
 - d) i criteri per ***determinare la traiettoria di decarbonizzazione***;
■
 - e) il tipo e la fonte dei dati ***utilizzati determinare la traiettoria di decarbonizzazione***, tra cui:
 - i) le emissioni ***generate*** da fonti controllate dalla società ***che emette le attività sottostanti "ambito 1"***;
 - ii) le emissioni derivanti dal consumo di elettricità, vapore o altre fonti di energia acquistata generata a monte della società ***che emette le attività sottostanti "ambito 2"***;

iii) *tutte le emissioni indirette non contemplate alla lettera h), punto ii), che si verificano nella catena del valore della società che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle "ambito 3", in particolare per i settori con un impatto elevato sul cambiamento climatico e la sua mitigazione;*

■

iv) *se i dati di ■ utilizzano i metodi per l'impronta ambientale dei prodotti e per l'impronta ambientale delle organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, o gli standard globali come quelli dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima del Consiglio per la stabilità finanziaria;*

f) *le emissioni totali di carbonio del portafoglio cui si riferisce l'indice ■ ;*

■

Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato lo scostamento tra l'indice di riferimento UE di transizione climatica e l'indice standard.

Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato il rapporto tra il valore di mercato dei titoli presenti nell'indice di riferimento UE di transizione climatica e il valore di mercato dei titoli presenti nell'indice standard.

Metodologia per *gli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi*

2. *In aggiunta al punto 1, lettere a), b) e c), l'amministratore di indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare se le emissioni sono in linea con l'obiettivo del riscaldamento globale a lungo termine dell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) ai sensi della definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943.*

Modifiche della metodologia

3. Gli amministratori di ***indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi*** adottano e comunicano agli utilizzatori le procedure e i motivi di ogni modifica sostanziale proposta della loro metodologia. Tali procedure devono essere coerenti con l'obiettivo prioritario che i calcoli dell'indice di riferimento riflettano costantemente gli obiettivi relativi alla ***transizione climatica o al fatto di essere allineati con l'accordo di Parigi***. Tali procedure prevedono:
- a) un preavviso, con scadenze ben definite, che consenta agli utenti di analizzare e commentare sufficientemente l'impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte degli amministratori;
 - b) la possibilità per gli utilizzatori di presentare osservazioni sulle modifiche e per gli amministratori di rispondere alle osservazioni, che devono essere accessibili a tutti gli utilizzatori del mercato dopo ogni periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.
4. Gli amministratori di indici di riferimento ***UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con Parigi*** esaminano regolarmente, ***e almeno su base annuale***, le loro metodologie al fine di assicurare che rispecchino in maniera affidabile gli obiettivi ***dichiarati*** e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto ***di tutte le*** opinioni degli utilizzatori pertinenti."
-